

La compilazione del MUD e confronto con i costi del PEF secondo MTR-2 ARERA



Francesco Iacotucci

17/05/2023

Mud: Scadenze

<https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-1-anno-2023>

MUD - SCADENZA 8 luglio 2023

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 GU n. 59 del 10/03/2023

Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2023

In base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione

Le modifiche apportate al modello vigente, utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, si sono rese necessarie per consentire l'adeguamento a nuove disposizioni normative.

In particolare, per garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti.

Aggiornamenti Mud 2023

Le modifiche apportate al modello vigente, utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, si sono rese necessarie per consentire l'adeguamento a nuove disposizioni normative. In particolare, per garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di introdurre:

- i dati di monitoraggio riguardanti il **volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati** (regolamento 2002/92/UE);
- la metodologia comune e i **requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari** (decisione delegata 2019/1597/UE);
- **la metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche che possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani**, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006);
- **le nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;**
- **il dato dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che effettuano il ritiro dei relativi RAEE “uno contro uno o uno contro zero” e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale;**
- **una voce dedicata alla bottiglie in PET in quanto la direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP), ha introdotto specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari** (articolo 9, punto 1 e parte F dell'allegato). Tali disposizioni sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.

Aggiornamenti mud 2023

A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:

- **Sezione Anagrafica con l'inserimento di alcuni codici EER nella scheda RIC-riciclaggio;**
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:**
- **Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti il quantitativo e il relativo volume di rifiuti accidentalmente pescati;**
 - **Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;**
 - **Sezione inerente alla Raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i rifiuti urbani da cucina e mensa provenienti dalle utenze domestiche, a seguito della decisione delegata 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari**
 - **Sezione Comunicazione Imballaggi, con inserimento della voce dedicata alla bottiglie in PET, a seguito dell'adozione della direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP) che ha introdotto specifici obiettivi di raccolta delle bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell'allegato).**
 - **Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro "uno contro uno o uno contro zero" dei RAEE e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale.**

Ricorda che:

- **I Comuni devono computare la quota di rifiuti urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, all'interno dei loro dati di raccolta;**
- **Viene specificato che, nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. il dichiarante dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte degli stessi**

Mud Rifiuti urbani utenze non domestiche

I soggetti che per effetto dell'articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, limitatamente a tali tipologie, devono compilare la Comunicazione Rifiuti Urbani, indicando le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche;
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno (modulo DR-U);
- c) l'elenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccolti i rifiuti (Modulo RT-NonPub).

I trasportatori che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi devono compilare il modulo RT-NonPub per comunicare l'elenco delle utenze non domestiche che hanno conferito tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico; ogni trasportatore deve compilare e allegare, in MUD Comuni, tanti Moduli RT-NonPub quanti sono i rifiuti indicati nella Scheda RU raccolti presso le utenze.

Mud Rifiuti urbani utenze non domestiche

Inoltre , devono compilare la scheda RU come segue:

- indicare le quantità raccolte limitatamente alle tipologie individuate dall'art. art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2: i rifiuti da comunicare sono solo quelli individuati dall'allegato L-quater al D.Lgs. 152/2006. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra, il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD.

- nella sezione "Raccolta multimateriale" deve essere comunicato esclusivamente il dato totale in corrispondenza del codice 150106.

Non dovranno invece compilare:

- le informazioni di carattere generale;
- le quantità raccolte di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e le pile ed accumulatori, in quanto non ricompresi tra i rifiuti individuati nell'allegato L- quater del D.Lgs. 152/2006;
- la sezione relativa al "Rifiuto raccolto in convenzione" e al "Compostaggio"

Quantità raccolte

10.1.2 Quantità raccolte

I dati sui quantitativi raccolti devono essere trasmessi dal soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

I dati devono essere inoltre comunicati dal soggetto che si occupa della raccolta presso le utenze che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, limitatamente alle tipologie individuate dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2. In questo caso i rifiuti da comunicare tramite la scheda RU sono solo quelli individuati dall'allegato L-quater al d.lgs. n. 152/2006. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD

RACCOLTA INDIFFERENZIATA

Va riportata la quantità distinta per i seguenti codici: 200301, 200303 e 200399, relativi alla raccolta indifferenziata, allo spazzamento stradale, compresa la pulizia degli arenili, e alle raccolte di altri rifiuti non differenziati, nell'ambito del servizio.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Vanno riportate le quantità complessive di rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio distinte per codice rifiuto, utilizzando i codici preimpostati o aggiungendo altri codici negli appositi spazi, divisi tra pericolosi e non pericolosi. La quantità comprende sia i rifiuti raccolti tramite concessionario sia quelli raccolti in economia.

Nel caso di raccolta dei rifiuti urbani presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, i dati da comunicare attraverso la scheda RU sono solo quelli relativi ai rifiuti individuati dall'allegato L-quater al d.lgs. n. 152/2006. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla decisione delegata 2019/1597/UE per la misurazione uniforme dei rifiuti alimentari è necessario specificare i quantitativi di rifiuti identificati dal codice 200108 provenienti da utenze domestiche.

I Comuni devono includere anche i quantitativi dei rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo (art. 3 deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/Rif)

Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. **i dati identificativi dell'utente (..);**
2. **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;**
3. **I dati identificativi dell'utenza (..)**
4. **i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;**
5. **i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico (..), quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;**
6. **i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.**

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Centri di raccolta

I Centri di Raccolta in quanto Enti/Imprese che gestiscono rifiuti rientrano fra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, limitatamente ai rifiuti pericolosi. Compileranno la Comunicazione Rifiuti e ad ogni scheda RIF allegheranno uno o più moduli RT indicando il/i Comune/i di provenienza del rifiuto ed uno o più moduli DR indicando l'impianto di destinazione.

Dubbi

<https://www.ecocamere.it/faqs/mud>

ecocamere Home Adempimenti FAQ Servizi Terzi Progetti Percorsi ESG Best practice

Home > MUD > FAQ

Domande frequenti - MUD

filtra tra i quesiti...

Scadenza, modalità di presentazione e soggetti obbligati (22)

Sezione anagrafica (32)

Diritti di segreteria (9)

Qual è la scadenza per la presentazione del MUD alle Camere di Commercio?

Sono previste sanzioni per la ritardata o mancata presentazione della dichiarazione MUD - Comunicazione AEE?

Se l'impresa non ha prodotto rifiuti, nè ha conferito quelli in giacenza dell'anno precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti, deve presentare il MUD?

Servizio di assistenza telefonica MUD

Condividi



Data di pubblicazione: 04/04/2023

A partire dall'11/04/2023 sarà attivo il servizio di assistenza telefonica per informazioni su compilazione e trasmissione del MUD 2023, che risponde al numero 02-22177090, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

La presentazione del modulo MDCR è obbligatoria?

Non sono previste esclusioni dall'obbligo di compilazione del modulo MDCR.

Il modulo MDCR va compilato dai soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati per comunicare i costi di gestione e ricavi del servizio di raccolta delle singole frazioni di rifiuti urbani differenziati.

Va compilato ed allegato alla Scheda CG un Modulo MDCR per ogni rifiuto raccolto in modo differenziato. Nel caso di raccolta multimateriale va compilato un unico modulo MDCR comprensivo dei costi relativi a tutte le frazioni merceologiche contenute nella raccolta multimateriale, riferito al codice 150106.

I dati relativi ai costi ed ai ricavi dovranno essere riportati per singola voce indicata nella relativa sezione

L'informazione relativa ai ricavi deve sommare, per il singolo rifiuto, i dati relativi alle voci, già indicate nella scheda CG, Ra) proventi della vendita di materiali, Rb) proventi della vendita di energia da rifiuti e Rc) costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI.


Mud 2023: Sanzioni

Il decreto 116/2020 ha modificato le sanzioni applicabili in caso di infrazioni connesse alla compilazione del MUD

Illecito	Art. violato	Art. sanzione	Sanzione
Omessa o incompleta presentazione del MUD	Art. 189	Art. 258 comma 1	Amministrativa da €2.000 a € 10.000
Incompleta o inesatta comunicazione del MUD per errori solo formali comunque dimostrabili con denunce o formulari o fatture	Art. 189	Art. 258 comma 5	Amministrativa da € 260 a € 1.550
Tardato invio della comunicazione del MUD entro 60 giorni dalla scadenza	Art. 189	Art. 258 comma 1	Amministrativa da € 26 a € 160

Arera: Prospettiva della regolazione

DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2023 50/2023/R/RIF
 Avvio di un procedimento volto alla definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22
 Conclusione del procedimento entro il 30 settembre 2023;



Delibera 15/2022/R/rif allegato A
 Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (tqrif)

Delibera 62/2023/R/rif

Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Entro giugno 2023

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 364/2021/R/RIF
 Avvio di procedimento per la determinazione dei **costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni** preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

DCO 643/2022/R/RIF Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani
 Osservazioni entro il 10 gennaio 2023

La Regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

27 Feb, 2023

Pubblicato in:

TAG:

Letto:

[Pubblicazioni e documenti](#)

[arera](#) [pef](#) [mtr2](#)

1251 volte



La Guida illustra in modo organico le disposizioni emanate dall'ARERA nel corso del 2022, con particolare riferimento alla delibera ARERA n.363/2021, e rappresenta l'evoluzione del primo volume IFEL dedicato al Metodo tariffario rifiuti (MTR) avviato dal 2019.

In particolare, il nuovo metodo MTR-2, che nel Volume viene dettagliatamente analizzato, segna il passaggio da un PEF annuale ad uno quadriennale, (2022-2025), e introduce diverse novità e integrazioni al primo MTR; si prevede l'introduzione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, allo scopo di premiare la strada della valorizzazione del

rifiuto, e l'introduzione del concetto di "perequazione ambientale" sulla base della gerarchia dei rifiuti, oltre ad altre importanti novità che a partire dal 2022 faranno parte integrante dei Piani economico finanziari degli enti.

L'obiettivo è quello di restituire agli operatori una chiave di lettura agile in un testo unico e integrato, a partire dalle note di approfondimento predisposte da IFEL sin dall'avvio della nuova regolazione.

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5811_fc34e8993d3597fed9267671179e8818

Il Metodo Tariffario Rifiuti 1 e 2 e il dPR 158/99 (Metodo Normalizzato - MTN)

MTN Allegato 1 dPR 158/99

Composto da 4 punti

- **punti 1,2,3** riguardano la tariffa di riferimento a regime, la suddivisione dei costi del PEF (costi operativi di gestione, costi comuni, costi d'uso del capitale) e la composizione della TF e TV
- **punto 4** riguarda l'articolazione tariffaria all'utenza comprensiva della suddivisione UD/UND (criteri razionali) e la attribuzione della tariffa alle singole utenze (attraverso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd)

MTR2 come MTR1

- **Innova i punti 1,2,3 del MTN di cui al dPR 158/99**
- **Non interviene sul punto 4 (riparto UD-UND e definizione dei K)**

Il fondamento della regolazione tariffaria: il principio del cost reflectivity

Il principio del **full cost recovery** esprime la necessità dell'aderenza delle tariffe pagate dall'utente ai costi sostenuti dal gestore: **le tariffe devono rispecchiare i costi di investimento e di esercizio del gestore, sempre che si tratti di costi efficienti.**

Tale principio cerca di coniugare l'esigenza di contenimento della tariffa richiesta all'utente con quella di sostenibilità e sviluppo industriale del servizio: l'utente è chiamato a contribuire alla copertura dei costi operativi ed a un'equa remunerazione del capitale investito per l'erogazione del servizio.

Nel settore rifiuti urbani i **costi riconoscibili** in tariffa devono essere:

- **ammissibili**, ossia riferiti alle attività che ricadono all'interno del perimetro regolato (servizio integrato di gestione rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono: spazzamento e lavaggio; raccolta e trasporto; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero; trattamento e smaltimento), ad esclusione di quelli che ricadono nelle poste rettificative.
- **effettivi**, ossia certi, verificabili e risultanti da fonti contabili obbligatorie.
- **efficienti**, ossia congrui rispetto alla prestazione.

La verifica di tali condizioni è demandata all'Ente territorialmente competente (Ente di governo, ove costituito e operativo, oppure Comune o altro ente individuato dalla normativa) e confluisce nell'attività di **validazione**.

VALIDAZIONE:
verifica della **completezza, coerenza e congruità** dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

I costi ammissibili sono di tre tipologie: 1. **costi operativi**, 2. **costi di capitale** e 3. **costi di conguaglio** (riferiti ad annualità pregresse).

MTR2- La pianificazione economico finanziaria pluriennale

La principale innovazione è rappresentata dal passaggio da un PEF annuale a uno pluriennale, che copre la durata del secondo periodo regolatorio

➤ Il PEF dovrà avere una durata **pluriennale** (2022-2025), al fine di garantire l'**equilibrio economico-finanziario** della gestione e di **valorizzare la programmazione** di carattere economico-finanziario individuando:

- a) la definizione del fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2022-2025, determinato in base alle scelte della pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti.
- b) la descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalla programmazione nazionale e regionale
- c) la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica e dell'efficacia ambientale.


➤ **Aggiornamento** a cadenza **biennale** delle **predisposizioni tariffarie**.

➤ una eventuale **revisione infra-periodo** della **predisposizione tariffaria**, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente (ETC), che **potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie** e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.



I COSTI RICONOSCIUTI NEL PEF PLURIENNALE


I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono quelli effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie



N.B In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno **(a-2)**.

Il perimetro del servizio

L'ambito di applicazione del MTR è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e simili, anche differenziati ovvero dei singoli servizi che lo compongono.



Nel documento di pagamento che perviene al cittadino deve essere **indicato separatamente il costo riferito alle attività esterne al ciclo dei rifiuti**, in modo che l'utente sappia con chiarezza cosa sta pagando.

Perimetrazione

Per quanto attiene le **attività non ricomprese** nel perimetro della gestione dei RU, tuttavia, l'Autorità ha adottato un approccio piuttosto “soft”: si consente infatti che gli oneri da esse derivanti ed eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento, al fine di non introdurre discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi. Tale evenienza è confermata dal fatto che il prospetto per la redazione del PEF consente di inserire i costi di tali attività dandone appunto “**separata evidenza**”.

A riguardo giova evidenziare che, ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 639: **la TARI è «destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»**. Pertanto, anche se l'Autorità sembra consentire l'inserimento nel PEF di ulteriori costi, in questo contesto è opportuno riservare un supplemento di riflessione, anche in virtù delle evidenze che verranno alla luce in questo primo anno di applicazione del MTR.

Perimetrazione

Risulta altresì evidente che la descrizione delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti in fase di redazione del PEF è un onere del gestore e che questi deve dettagliarne i relativi costi. Nella fase di verifica da parte dell'amministrazione competente le attività esterne dovranno quindi essere oggetto di particolare attenzione nell'attestazione richiesta.

L'Autorità, inoltre, ha specificato che qualora nell'ambito delle entrate tariffarie identificate prima dell'adozione del MTR sia stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale dei rifiuti urbani, <<a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime>>. Tale concetto è ribadito anche all'art. 6 del Testo integrato in tema di Trasparenza (TITR) allegato alla delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif: vi si afferma che nel documento di riscossione deve essere sempre data separata evidenza delle eventuali ulteriori componenti tariffarie, diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2

Attività esterne ciclo integrato RU	2022					
	Gestore A	Gestore B	0	Totale Gestori	Comune X	Gestore A
Costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2	20.000			20.000	15.000	21.000

Figura 2-30 – Attività esterne al ciclo integrato RU

Perimetrazione del servizio soggetto a regolazione

Costi riconosciuti

Spazzamento e lavaggio strade

Raccolta e trasporto dei rifiuti

Tattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti

Gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti

Controllo delle discariche dopo la chiusura

Costi della raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali

Costi riconosciuti ad alcune condizioni

Micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche

se già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento (31 ottobre 2019)

Costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate

se le risorse precedentemente accantonate ai sensi delle norme vigenti risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito

Pulizia delle caditoie, consistente nell'apertura delle griglie con eliminazione di foglie e altri rifiuti e non comprendente le più complesse operazioni di pulizia della condotta fognaria

se negli anni precedenti fossero già incluse nel medesimo servizio integrato

Costi non riconosciuti

Manutenzione delle fontane

Gestione del verde pubblico

Diserbo

Cancellazione scritte vandaliche e defissione di manifesti abusivi



Spazzamento e sgombero della neve

Raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche

Derattizzazione; disinfezzazione zanzare

La regolazione tariffaria: il procedimento

IL PROCEDIMENTO

1. il **Gestore** ha il compito di elaborare il PEF «grezzo» garantendo la **verità** dei dati e delle informazioni utilizzati
2. l'**Ente territorialmente competente** valida, ossia garantisce la **completezza, congruità e coerenza** dei dati e delle informazioni inserite dal Gestore rispetto al MTR-2, determina i parametri necessari al completamento del PEF, verifica la sussistenza o meno dell'equilibrio economico-finanziario ed **approva la proposta di PEF da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.**
3. ARERA verifica la **coerenza regolatoria** degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e
 - A. In caso di esito (pienamente) positivo  APPROVA
 - B. In caso di esito non pienamente positivo  APPROVA E DISCIPLINA GLI EFFETTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN UN'OTTICA DI TUTELA DELL'UTENZA (es. conguagli «correttivi» nel primo PEF utile)

La regolazione tariffaria: gli attori, la documentazione

GLI ATTORI:

- gestore/i, Ente territorialmente competente e Autorità (**art. 7.1 deliberazione 363/2021**)

LA DOCUMENTAZIONE DEL PEF TARI/TARIFFA CORRISPETTIVA (**determina DRIF 2/2021**):

1. tool di calcolo (comprensivo del foglio **PEF quadriennale**): allegato 1
2. relazione di accompagnamento: allegato 2
3. dichiarazione di veridicità: allegato 3 (per soggetti privati) e allegato 4 (per comuni)

GLI ATTORI:


- gestore, Soggetto competente e Autorità (**art. 7.2 deliberazione 363/2021**)

LA DOCUMENTAZIONE DEL PEF IMPIANTI (**determina DRIF 1/2022**):

1. **PEF quadriennale**: allegato 1
2. relazione di accompagnamento: allegato 2
3. dichiarazione di veridicità: allegato 3 (sia per soggetti privati che per comuni)

NB. l'utilizzo dei modelli di toll/pef, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità è **OBBLIGATORIO**

Le entrate riconoscibili secondo MTR-2



I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DI NATURA PREVISIONALE

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + RC_{tot\ TV,a}$$

Componente di natura previsionale, destinata alla **copertura degli scostamenti attesi** rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, **ricongducibili alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 116/20** in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere **valore positivo o negativo**.

In particolare si riferiscono a:

- Eventuali incrementi/riduzioni delle quantità di rifiuti gestiti ovvero ad attività aggiuntive/minori attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani" interessi un insieme più ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di **assimilazione** disciplinato a livello locale
- Eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di **conferire al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani, **ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.**

Componente di natura previsionale, per la **copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi** riconducibili all'adeguamento agli standard e ai **livelli minimi di qualità** che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Componente di natura previsionale destinata alla **copertura degli oneri variabili attesi connessi al conseguimento di target** riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti,
- introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie

LIMITE ALLA
CRESCITA
DELLE ENTRATE

$$\sum T_a \leq (1 + \rho_a) \sum T_{a-1}$$

Dove:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C116a$$

rpi_a è tasso inflazione programmata [1,7%]

X_a è il coefficiente di recupero di produttività [0,1%-

QL_a è il coefficiente per il miglioramento della qualità e delle prestazioni erogate agli utenti [≤ 4%]

PG_a il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi [≤ 3%]

$C116_a$ è il coefficiente che tiene conto della necessità di dare copertura alle componenti di natura previsionale connesse alle novità normative del d.lgs. 116/2020 [≤ 3%] a condizione che il parametro ρ_a non superi il valore massimo del 7%

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	Mantenimento dei livelli di qualità	Schema I	Schema II
		Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	Miglioramento dei livelli di qualità	Schema III	Schema IV
		Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

IL LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE

NEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE SI APRONO SPAZI PER LA QUALITÀ E PER GLI EXTRA-ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 116/2020

LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C116_a$$

determinato dall'ETC, sulla base delle necessità di copertura dei costi previsionali legati agli extra-oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 116/2020. Può essere valorizzato entro il **3%** ma non può assumere un valore superiore a quello risultante dall'applicazione della formula del limite tariffario al netto della componente C116_a. **1,7%-0,1%+3%+4%= 8,6%**

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

Fattore e parametro di sharing dei ricavi

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a \cdot 1 + \omega_a AR_{SC,a} + R_{Ctot\ TV,a}$$




Fattore di *sharing* dei proventi, il cui valore è determinato dall'ETC - nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei.

Si riducono i «gradi di libertà» rispetto a MTR1

Parametro per la determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance, è quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle **valutazioni (soddisfacenti/non soddisfacenti)** dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** raggiunti ($Y_{1,a}$), **anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari**;
- al livello di **efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo** ($Y_{2,a}$), **anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero**

Ammontare dei contributi CONAI 2020 dati dal XI RAPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO



**Totale costo lordo gestione
rifiuti Urbani Italia 10,5 mld €**

RCTOT: IL MARE MAGNUM DEI CONGUAGLI

Rate di conguagli ereditati dal passato

- RCNDTV (fino al 2023)
- RCU (fino al 2023)
- RC18 (fino al 2023)
- RC19 (fino al 2024)
- Rettifiche disposte da ARERA

Conguagli costi previsionali anticipati in (a-2)

- COSTV (solo 2022, 2023)
- COV (solo 2022, 2023)
- COI
- CO116 (solo dal 2024)

Novità MTR-2

- il recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle **tariffe di accesso agli impianti** calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)

(solo dal 2024)

- il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto **fatturato**, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità

(dal 2022?)

LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

ARERA HA ADOTTATO UN APPROCCIO REGOLATORIO ASIMMETRICO, CHE PRESERVA GLI ESITI DI MERCATO LADDOVE SODDISFACENTI

- Tre tipologie di impianti e tre diversi modelli di regolazione:
 - Impianti «**integrati**»: regolazione tariffaria *tout court* e meccanismo di perequazione basato sulla gerarchia dei rifiuti
 - Impianti «**minimi**»: regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe e meccanismo
 - Impianti «**aggiuntivi**»: obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti e disincentivi allo smaltimento

Fonte: ARERA	Tipi di filiera		Impianti di chiusura integrati	Impianti di chiusura ciclo - minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi
Grado di integrazione	Gestore integrato		Regolazione tariffaria <i>tout court</i> con incentivazione (tramite perequazione) in funzione della gerarchia		
	Gestore non integrato	Compostaggio/ digestione anaerobica		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento (con recupero energia - R1)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi limitati a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica/ Incenerimento (senza recupero energia - D10)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con disincentivi per chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi per chi conferisce

La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti

Il **procedimento** per la predisposizione e l'approvazione del PEF e delle tariffe di accesso è analogo a quello del cd. pef gestione (ossia finalizzato alla definizione delle entrate ammissibili a riconoscimento TARI o Tariffa corrispettiva):

- predisposizione da parte del gestore interessato (ossia dell'impianto minimo o intermedio);
- validazione e determinazione delle tariffe da parte del **soggetto competente** (Regione o altro ente dalla stessa individuato);
- approvazione da parte di ARERA.



Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano quali prezzi massimi (e quindi come tariffe di accesso) quelli determinati dagli organismi competenti (articolo 7.8 delibera 363/2021)

Termine
30 aprile
2022

GLI ATTI: con la **determina 22 aprile 2022, 1/2022 DRIF** sono stati approvati gli schemi tipo da utilizzare:

- Piano economico finanziario quadriennale
- Relazione di accompagnamento
- Dichiarazione di veridicità.

Le **regole per le tariffe di accesso** agli impianti dal 01-01-2022:

- provvisoriamente si applicano le strutture tariffarie previgenti (=tariffe 2021);
- dopo la definizione della predisposizione tariffaria da parte del soggetto competente, applica le tariffe dallo stesso determinate.
- la differenza tra le tariffe provvisorie e quelle definite dal soggetto competente è oggetto di conguaglio (tariffario).

Perequazione ambientale


Impianti «integrati»

- Meccanismo di **perequazione ambientale** in ragione delle esternalità negative (o positive) derivanti dallo smaltimento (o recupero/trattamento) dei rifiuti conferiti ai medesimi impianti. C_{amb}

Impianti «minimi»

- Incentivi a favore di chi conferisce agli impianti di **compostaggio/digestione anaerobica**; C_{rec}
- incentivi limitati (**dipendono da valutazioni ETC sui gamma**) a favore di chi conferisce agli impianti di **incenerimento con recupero di energia**; C_{inc}
- disincentivi per chi conferisce in **discarica** o in impianti di incenerimento senza recupero di energia. C_{smal}

IL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE AMBIENTALE



Fonte: elaborazione grafica Laboratorio REF Ricerche

Impianti «aggiuntivi»

- disincentivi per chi conferisce in **discarica** o in impianti di incenerimento senza recupero di energia. C_{smal}

Il meccanismo di PEREQUAZIONE AMBIENTALE previsto da ARERA applica la gerarchia Europea sulla gestione dei rifiuti

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 611/2022/R/RIF SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI *Orientamenti per l'introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati*

Scadenza osservazioni 9 dicembre 2022

Obiettivo strategico: Proposta per disciplinare i criteri e le modalità per l'attuazione della perequazione impianti;

Componente perequativa [€/t]	Ipotesi A	Ipotesi B
C_{smal}	8	12
C_{inc}	-2	-3
C_{rec}	-10	-15

Tabella 2 Ipotesi di valorizzazione delle componenti perequative (euro/tonnellata)

IL MECCANISMO DI PROSSIMITÀ PER GLI IMPIANTI «MINIMI»

IL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE DI PROSSIMITÀ FORNISCE UN SEGNALE DI PREZZO CHE ASSUME LA VALENZA DI UNO STRUMENTO DI CONTRASTO ALLE SINDROMI NIMBY

In caso di aumento dei corrispettivi ($\tau_a > 1$), l'Autorità ritiene utile tener conto delle valutazioni di prossimità, secondo le seguenti condizioni:

Fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto

$$\tau_{P,a} = 1$$

Fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di non prossimità rispetto all'impianto

$$\tau_{nP,a} = \tau_a + \frac{q_{P,a}(\tau_a - 1)}{q_{nP,a}}$$

Quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità

Quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di non prossimità



In caso di costanza o decremento dei corrispettivi ($\tau_a \leq 1$), si avrà:

$$\tau_{nP,a} = 1$$

$$\tau_{P,a} = \tau_a + \frac{q_{nP,a}(1 - \tau_a)}{q_{P,a}}$$

Il Tar Emilia Romagna ha annullato la delibera regionale sugli impianti minimi

Il TAR dell'Emilia-Romagna (N. 00638/2022 REG.RIC.) ha disposto l'annullamento della delibera del maggio 2022 con la quale erano stati individuati gli impianti 'minimi' di compostaggio e digestione anaerobica da assoggettare al nuovo sistema di tariffazione definito dall'autorità di regolazione Arera. Il provvedimento è scaturito dal ricorso di un operatore privato del waste management contro la decisione di una società pubblica di gestione rifiuti del ferrarese di affidare il trattamento della frazione organica non al mercato tramite gare pubbliche ma a operatori specifici con procedura negoziata. Accogliendo il ricorso dell'operatore privato, il TAR ha chiarito che il sistema definito da Arera "non prevede alcuna deroga al regime dell'evidenza pubblica per la selezione dell'affidatario dei servizi di trattamento/recupero della forsu", disponendo quindi l'annullamento della delibera di giunta regionale, oltre che dei provvedimenti legati all'affidamento del servizio di trattamento della forsu, inclusi i contratti di appalto che nel frattempo erano stati stipulati.

Nelle scorse settimane la scelta della Regione Emilia-Romagna di qualificare come 'minimi' i propri impianti era stata censurata dall'antitrust in una segnalazione a governo e Parlamento, nella quale l'AGCM sottolineava come questa fosse stata adottata "con finalità intenzionalmente protezionistiche", visto che il sistema di tariffe al cancello di Arera è nato per "evitare l'applicazione di prezzi eccessivi da parte dei pochi impianti esistenti" nelle regioni meno infrastrutturate, si leggeva nella segnalazione, e che l'Emilia dispone invece di un numero di impianti adeguato a garantire il trattamento dei rifiuti organici a condizioni di mercato eque.

Pur non entrando nel merito del sistema di tariffe al cancello introdotto nel 2021 dall'autorità di regolazione, il TAR precisa tuttavia che l'intenzione di Arera non è quella di consentire alle regioni di sottrarre quegli stessi impianti al mercato e di assegnare i flussi in maniera "autoritativa". Il regolatore, chiarisce infatti la sentenza, si limita molto più semplicemente ad introdurre un sistema di tariffe agevolate per il conferimento nei suddetti impianti 'minimi', con la conseguenza che la delibera Arera non istituisce alcuna formale 'privativa' ed al contempo non prevede alcuna deroga al regime dell'evidenza pubblica".

Tar lombardia

Le sentenze del TAR Lombardia, emanate a seguito di un ricorso presentato da un'impresa privata, annullano la delibera ARERA 363/2021 del 3 agosto 2021 e l'Allegato A alla medesima recante il «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025» nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso (cioè la parte inerente agli impianti minimi).

Secondo il Tar “l'applicazione di un regime regolatorio e tariffario come quello concernente gli ‘impianti minimi’ comporterebbe, in capo ai gestori degli impianti medesimi, la costituzione di obblighi particolarmente stringenti, contrari ai principi di libertà economica, di impresa, a quelli di correttezza e ragionevolezza dell'azione amministrativa e non supportata normativamente”.

Con l'applicazione del sistema di tariffe al cancello, ribadisce la sentenza, impianti operanti in regime di libero mercato “qualificabili per mere contingenze come ‘indispensabili’ alla chiusura del ciclo dei rifiuti” vengono di fatto “‘annessi’ di imperio al servizio integrato”.

“la disciplina introdotta da ARERA non solo non ha supporto nel dato normativo – si legge nella sentenza – ma si scontra con il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di rifiuti e in generale di ambiente all'interno della cornice costituzionale”. Secondo i giudici infatti la disciplina di ARERA, che coinvolge attivamente le regioni nell'individuazione degli ‘impianti minimi’, ha attribuito alle regioni stesse poteri che il legislatore non ha assegnato agli enti territoriali e ha “invaso l'ambito di competenza affidato allo Stato e in particolare al Ministero” in relazione al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti.

Stando alla sentenza, insomma, l'individuazione degli ‘impianti minimi’, e quindi di conseguenza anche l'indicazione dei fabbisogni minimi di trattamento da soddisfare, è una prerogativa dello Stato.

Il consiglio di Stato deciderà nel merito il 7 novembre 2023

La nuova competenza di ARERA per i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

La legge 17 maggio 2022, n. 60, recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)” legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **alla definizione di rifiuti urbani viene aggiunto «6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».**

Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti(...)

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (...) disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima (...)



ARERA DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 611/2022/R/RIF SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI *Orientamenti per l'introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati*

Scadenza osservazioni 9 dicembre 2022

Obiettivo strategico: Proposta per disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati;

Quantità stimata: 3000/6000 tonnellate anno

Copertura: 3 centesimi di euro ad utenza/anno

Schemi regolatori e prime scadenze

L'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, **individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori** di cui alla seguente tabella, **sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.**

L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Schemi regolatori

Il 10 novembre 2022 Arera ha presentato ad Ecomondo una prima analisi delle scelte degli schemi di qualità.

- Lo schema I risulta quello scelto dalla maggioranza delle gestioni con un picco tra sud e nord-ovest di quasi il 90%
- lo schema II è implementato al massimo nelle isole con il 14%,
- il III nelle regioni del centro con il 13%
- il IV (il più virtuoso) arriva ad un massimo del 10% nelle gestioni del centro.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I 86%	SCHEMA III 6,8%
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II 3,5%	SCHEMA IV 3,8%

IL VALORE DI SUBENTRO E IL VALORE RESIDUO DEI CESPITI

IN CASO DI SUBENTRO, IL GESTORE ENTRANTE CORRISPONDE AL GESTORE USCENTE UN VALORE RESIDUO DI SUBENTRO (VRS_a)

$$VRS_a = VR_a + VR_{RC,a}$$

New

$$VR_a = \sum_c \sum_t [(CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^a) * dfl_t^a] + LIC_a$$

Diagram illustrating the components of the equation:

- CI_{c,t}**: Valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno t, delle immobilizzazioni della categoria dei cespiti c, al netto dei contributi a fondo perduto.
- FA_{CI,c,t}^a**: Valore del fondo di ammortamento alla data di subentro, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t.
- dfl_t^a**: Vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a.
- LIC_a**: Saldo delle immobilizzazioni in corso all'anno a, come risultante da fonti contabili obbligatorie.

- componenti di conguaglio **RCtot_{TV,a}** e **RCtot_{TF,a}**;
- rate e quote di conguaglio residue, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente, e il cui recupero sia stato rinviato alle annualità successive;
- costi operativi - per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata;
- costi straordinari effettivamente sostenuti dal gestore uscente nelle due annualità precedenti all'anno di subentro e non ancora intercettati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie.

10.3 SCHEDA **CG** - (Costi di gestione)

La scheda CG va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Costi di gestione per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati.

I dati relativi ai costi e ai ricavi dovranno tenere conto di quanto previsto dalla seguente normativa:

1. DPR 27 Aprile 1999, n. 158;
2. D.M. 20 Aprile 2017;
3. Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF;
4. Deliberazione 57/2020/R/RIF;
5. Determinazione ARERA N. 02/DRIF/2020;
6. Deliberazione ARERA N. 238/2020/R/RIF
7. Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;
8. Determina ARERA N.2 DRIF/2021.

Per ogni soggetto tenuto ai sensi della normativa vigente a comunicare i dati sui rifiuti urbani e assimilati, deve essere presentata una sola scheda CG, nella quale indicare i costi di cui al Piano Economico Finanziario (PEF appendice 1, allegato A - MTR-2, deliberazione 363/2021/R/RIF) per le diverse attività. Nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. si dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte

Promemoria Arera

Mtr-2 art 4.5

Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

363/r/Rif Art 4.6

In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

Scheda CG – CG confronto MTR-2 e MUD

COMPONENTI DI COSTO VARIABILE

a1) Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CRT
Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, comma 8.3, del MTR-2.

a2) Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTS
Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, commi 8.4, del MTR-2.

.

..

..

a16) Oneri relativi all'IVA indetraibile – PARTE VARIABILE

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 7, comma 7.1, del MTR-2.

a17) Recupero delta ($\Sigma ta - \Sigma T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2-PARTE VARIABILE

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 4, comma 4.5, del MTR-2.

ΣTV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'art.4.6 Del.363/2021/R/Rif (+/-)

Riportare la somma dei costi di cui alle voci $a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7-a10-a14+a15$. Si noti che i fattori $a10$ e $a14$ trattandosi di ricavi vanno portati in detrazione.

Scheda CG – CG confronto MTR-2 e MUD

COMPONENTI DI COSTO VARIABILE

a1) Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CRT
Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, comma 8.3, del MTR-2.

a2) Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTS
Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, commi 8.4, del MTR-2.

a3) Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CTR
Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, comma 8.6, del MTR-2.

.
. .
. .
. .

a16) Oneri relativi all'IVA indetraibile – PARTE VARIABILE

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 7, comma 7.1, del MTR-2.

a17) Recupero delta ($\Sigma ta - \Sigma T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2-PARTE VARIABILE

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 4, comma 4.5, del MTR-2.

ΣTV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'art.4.6 Del.363/2021/R/Rif (+/-)

Riportare la somma dei costi di cui alle voci a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7-a10-a14+a15. Si noti che i fattori a10 e a14 trattandosi di ricavi vanno portati in detrazione.

Scheda CG – CG confronto MTR-2 e MUD

COMPONENTI DI COSTO FISSO

b1) Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CSL

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, comma 8.2, del MTR-2.

Costi Comuni

b2) Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 11, del MTR-2.

b3) Costi generali di gestione: CGG

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 11, del MTR-2.

b4) Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 11, comma 11.1, del MTR-2.

b5) Altri costi: COAL (+/-)

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 11, comma 11.1, del MTR-2.

b6) Totale Costi comuni: CC (+/-)

Riportare la somma dei costi di cui alle voci b2+b3+b4+b5.in detrazione.

Scheda CG – CG confronto MTR-2 e MUD

Costi d'uso del Capitale

c1) Ammortamenti: Amm

Riportare la relativa voce in euro. Si vedano l'art. 12, e l'art. 15 del MTR-2.

c2) Accantonamenti: Acc

Riportare la sommatoria delle voci $c2.1+c2.2+c2.3+c2.4$. Si vedano l'art. 12 e l'art. 16 del MTR-2.

c3) Remunerazione del capitale investito netto: R

Riportare la relativa voce in euro. Si vedano l'art. 12 e l'art. 14, del MTR-2.

c4) Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: RLIC

Riportare la relativa voce in euro. Si vedano l'art. 12 e l'art. 14, commi 14.6 e 14.7, del MTR.

c5) Costi d'uso del capitale di cui all'art.13. comma 13.11 del MTR-2: CKproprietari

Riportare la relativa voce in euro. Si veda l'art.13 comma 13.11 del MTR.

.

.

.

d6) Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2-PARTE FISSA

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 4, comma 4.5, del MTR-2.

ΣTF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6

Del.363/2021/R/Rif (+/-)

Riportare la somma dei costi di cui alle voci $b1+b6+c6+d1+d2+d3+d4$.

$\Sigma T = \Sigma TV + \Sigma TF$ prima delle detrazioni di cui all'art.4 comma 4.6 Del.363/2021/R/Rif

$\Sigma T = \Sigma TV + \Sigma TF$ dopo delle detrazioni di cui all'art.4 comma 4.6 Del.363/2021/R/Rif.

Ispra: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 7.

La compilazione da parte dei Comuni che devono presentare la dichiarazione MUD della scheda CG relativa ai costi è obbligatoria oppure facoltativa?

Risposta ISPRA

La compilazione della scheda CG relativa ai costi di gestione è obbligatoria, infatti, il comma 5 dell'articolo 189 del Dlgs 152/2006 prescrive che i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 (MUD), le informazioni riportate alle lettere da *a*) a *f*), tra queste, **sono richiesti alla lettera *d*) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.**

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022.

Scheda CG - Costi di Gestione	
PEF approvato da ARERA	<input type="checkbox"/> 1
Riclassificazione finalizzata al rispetto del limite di crescita	<input type="checkbox"/> 2
Riclassificazione per l'applicazione di valore inferiore delle entrate tariffarie massime approvabili	<input type="checkbox"/> 3

In sintesi

l'opzione 1 va barrata se alla data di compilazione del MUD il PEF è stato approvato da ARERA -consultare il sito di

ARERAhttps://www.arera.it/it/operatori/operatori_rif.htm

Opzione 2 e 3 sono alternative

Opzione 2 se è stato rispettato il limite alla crescita in seguito alla applicazione del Price Cap (di cui al punto 4 MTR)

(Se si è nel caso 2 è necessaria la riclassificazione dei costi del PEF)

Opzione 3 riduzione applicata rispetto alle entrate massime secondo MTR 443 senza intervento del limite alla crescita

(Se si è nel caso 3 è necessaria la riclassificazione dei costi del PEF)

Per ogni soggetto tenuto ai sensi della normativa vigente a comunicare i dati sui rifiuti urbani e assimilati, deve essere presentata una sola scheda CG, nella quale indicare i costi di cui al Piano Economico Finanziario (PEF appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF) per le diverse attività.

I costi di cui alla scheda CG sono le voci di costo che rispettano il limite di crescita di cui all'art. 4 del MTR.

In caso di non rispetto del limite di crescita, la scheda CG deve essere compilata con le voci di costo che tengono conto della riclassificazione finalizzata al rispetto del limite stesso (voci di costo riclassificate art.4 del MTR).

Tuttavia, nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico finanziario, è contemplata la possibilità del superamento del limite di crescita (art. 4, comma 4.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF). In tal caso la scheda CG va compilata con detti valori solo se approvati da ARERA.

Nel caso di non approvazione dell'istanza di cui ai commi 4.5 e 4.6 del MTR, la scheda CG va compilata con i valori riclassificati per garantire il rispetto del limite di crescita.

Nel caso di equilibrio economico finanziario della gestione, in cui l'ETC abbia approvato un valore delle entrate tariffarie inferiore rispetto al valore massimo determinato ai sensi del MTR (art. 4, comma 4.5 deliberazione 443/2019/R/RIF), nella scheda CG devono essere riportati i valori riclassificati come previsto dal comma 1.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF.

In testa alla scheda va riportata la seguente informazione: **Codice fiscale** del soggetto dichiarante.

Se il PEF è stato approvato da ARERA l'utente dovrà barrare la relativa casella.

L'utente dovrà inoltre barrare le relative caselle se i dati sono stati riclassificati ai fini del rispetto del limite di crescita.

- **Riclassificazione finalizzata al rispetto del limite di crescita**
- **Riclassificazione per l'applicazione di valori inferiori alle entrate tariffarie massime determinabili (art.4, comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF)**

Faq Ispra su scheda CG

<https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/faq-mud2023.pdf>

FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023 (Assistenza normativa).

Di seguito si segnalano alcuni refusi riguardanti la compilazione della SCHEDA CG - Costi di gestione

Faq Ispra su scheda CG

Nella scheda CG non è presente la voce "Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA".

Tale assenza, tuttavia, non va a inficiare la voce relativa ai costi totali fissi $\sum TFa$ in quanto non costituisce elemento della stessa sommatoria. Infatti, l'allegato MTR2 (Deliberazione 363/2021) riguardo alla voce "Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) all'articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" – al punto 4.5 dispone che:

"Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità".

Conseguentemente, nel caso di superamento del limite di crescita, il delta potrà essere recuperato nelle tariffe del quadriennio 2022-2025 e, in tal caso contemplato nella sommatoria $\sum TFa$ dell'anno o degli anni successivi.

Faq Ispra su scheda CG

2. Nella scheda CG, nella parte relativa alle componenti di costo fisse, al rigo c6) Totale Costi d'uso del capitale: CK (c1+c2+c3+c4) non è stata contemplata la voce c5) Costi d'uso del capitale di cui all'art.13.11 del MTR-2: CKproprietari.

Pur tuttavia, tale voce (CKproprietari), deve essere ricompresa nel totale dei costi d'uso del capitale, così come disposto dallo stesso art. 13.11 “Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui l'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore/ente locale i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti dei canoni e/o mutui sostenuti”.

Pertanto la sommatoria CK è pari a (c1+c2+c3+c4+c5).

Faq Ispra su scheda CG

3. Nella scheda CG, al rigo d1) Costi operativi variabili previsionali di cui all'art.9.1 del MTR-2: COexp116TF e al d2) Costi operativi variabili previsionali: CQexpTF si è fatto riferimento ai costi variabili invece che ai costi fissi.

Le voci corrette sono: d1) Costi operativi fissi previsionali di cui all'art.9.1 del MTR-2: COexp116TF, d2) Costi operativi fissi previsionali: CQexpTF.

4. Nella voce ΣTV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'art.4.6 Del.363/2021/R/Rif (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7-a10-a14+a15) va sommata anche la voce a16) **Oneri relativi all'IVA**, pertanto la $\Sigma TV_{totale} = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7-a10-a14+a15+a16$.

5. Nella voce ΣTF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse costo fisse dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 Del.363/2021/R/Rif (b1+b6+c6+d1+d2+d3+d4) va sommata anche la voce d5) **Oneri relativi all'IVA**, pertanto la $\Sigma TF_{totale} = b1+b6+c6+d1+d2+d3+d4+d5$.

Modulo Mdcr

CODICE FISCALE													
[][][][][][][][][][][][][][][][]													
COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTI IN CONVENZIONE													
<u>Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata</u>													
n° progressivo Modulo MDCR				[][][][][][]				Codice rifiuto				[][][][][][]	
<u>Quantità totale raccolta</u>						in t/anno		[][][][][][][][]				[][]	
<u>Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata: CGD</u>													
a3) Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati: CTR _{DIFF}										[][][][][][][][][][]			
a4) Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CRD										[][][][][][][][][][]			
<u>Totale costi a3+a4)</u>										[][][][][][][][][][]			
<u>Ricavi</u>													
a6) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR _{DIFF}										[][][][][][][][][][]			
a9) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: Arsc										[][][][][][][][][][]			

ATTENZIONE DATI NON PRESENTI NEL PEF ARERA

Ispra: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 1.

Compilazione SCHEDA CG - (Costi di gestione)

Secondo il DPCM 23 dicembre 2020 nella scheda CG – costi di gestione e del modulo MDCR, dovranno essere indicati i costi del Piano Economico Finanziario per come previsto dalla Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, tuttavia tali costi corrispondono ad una previsione dell'anno 2020 e non ai costi realmente sostenuti. Come potremmo procedere per inserire i costi reali?

Risposta ISPRA

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno {a =2020} per il servizio del ciclo integrato devono essere determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) risultanti da fonti contabili obbligatorie - (MTR, comma 2, art. 6). I costi riconosciuti comprendono tutte le voci sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative relative alla sommatoria delle voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, elencati al comma 3 dell'articolo 6 del MTR.

L'Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all'anno a, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: "Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a $I_{2019} = 0,90\%$ e a $I_{2020} = 1,10\%$." Per il 2020, pertanto, dovranno essere utilizzati i costi 2018 attualizzati utilizzando i tassi di inflazione indicati. **Pertanto, i costi da inserire nella scheda CG – costi di gestione e nel modulo MDCR, per l'anno 2020, dovranno essere gli stessi del Piano Economico Finanziario 2020 determinato ai sensi dell'appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF.**

Ispra: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 2.

Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) e corrispondenza con scheda CG (Costi di Gestione). Per la compilazione del MODULO MDCR, dato che **nei PEF non vi è distinzione dei costi per CER, quali dati devono essere inseriti e quale verifica viene effettuata sulla sua corrispondenza con i costi inseriti nella SCHEDA CG?**

Risposta ISPRA

Al fine di garantire la coerenza con i dati riportati nel PEF 2020, determinato ai sensi dell'appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF, per l'anno 2020, nella compilazione del MODULO MDCR, proprio perché nel PEF non vi è distinzione dei costi per singolo CER, **il comune (per un singolo gestore) o l'ETC (per più comuni) è tenuto a chiedere al soggetto gestore i dati relativi ai costi effettivamente sostenuti per ogni singola frazione differenziata nell'anno 2018, risultanti da fonti contabili obbligatorie, *attualizzati* utilizzando i tassi di inflazione di cui all'art. 6, comma 5 del MTR.**

La fonte dei dati utilizzata per la scheda CG e per il modulo MDCR è, quindi, la medesima. Per completezza di informazione, si segnala che, l'Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all'anno a, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: *"Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a I2019 = 0,90% e a I2020=1,10%."*

ATTENZIONE DATI NON PRESENTI NEL PEF ARERA

Ispra: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 6.

Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) – Costi e quantitativi dei rifiuti urbani raccolti.

Per il MUD Comuni, nel modulo MDCR, i costi e i ricavi da indicare sono quelli riportati nel PEF 2020 (che vi ricordiamo sono relativi all'anno 2018) o devono essere riportati i costi a consuntivo realmente sostenuti nel 2020?

Nel caso si debbano utilizzare i dati del PEF 2020 ci sarà una inevitabile discrasia tra i valori dei costi e i quantitativi riportati nella riga "Quantità totale raccolta" in quanto i valori dei costi desunti dal PEF 2020, essendo riferito ai costi 2018, è espressione di un quantitativo diverso da quello indicato nel MUD corrente?

Risposta ISPRA

Nel modulo MDCR devono essere inseriti, al pari di quanto accade per la scheda CG, i dati utilizzati per la compilazione del PEF 2020; si tratterà, quindi, dei costi relativi all'anno 2018 secondo le indicazioni previste dall'art. 6 dell'allegato A "MTR" della Deliberazione 443/2019/RIF di Arera. In merito alla seconda parte del quesito, i dati quantitativi (relativi all'anno 2020) e quelli dei costi (relativi all'anno 2018) vengono resi confrontabili attraverso l'attualizzazione cui sono sottoposti le voci dei costi.

Indicare quale tipologia di prelievo è applicato fra quelli di seguito descritti:

1) TARI TRIBUTO PRESUNTIVA (Metodo ordinario - Art. 1, comma 652 legge 147/2013)

Istituita ai sensi dell'Art. 1, co. 652 legge 147/2013: la tariffa, alternativa al metodo del DPR 158/99, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte ed al costo del servizio (ex TARSU).

2) TARI TRIBUTO PRESUNTIVA (Metodo Normalizzato - Art. 1, comma 651 legge 147/2013)

Istituita ai sensi dell'art. 1, co. 651 legge 147/2013: *obbligatorio* il riferimento ai criteri presuntivi indicati nel DPR 158/99. La tariffa presuntiva è costituita da parte fissa + parte variabile determinata con coefficienti prestabiliti dal regolamento (kb per UD: art. 5, comma 2, **secondo periodo** e kd per UND: art. 6, comma 2, **secondo periodo** DPR 158/99), in conformità alla nuova metodologia ARERA (art. 5, comma 1, deliberazione 443/2019/R/Rif).

3) TARI TRIBUTO PUNTUALE


Istituita ai sensi dell'art. 1, comma 651 legge 147/2013: *obbligatorio* il riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel DPR 158/99. *Facoltà* di adottare i sistemi di misurazione puntuale conformi al dettato del DM 20 aprile 2017. Determinazione dei costi efficienti secondo nuova metodologia ARERA. La tariffa puntuale è costituita da parte fissa + parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificati per Kg, prodotti da ciascuna utenza (DPR 158/99: per UD art. 5, comma 2, **primo periodo**; per UND art. 6, comma 2, **primo periodo**).

4) TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA

Istituita ai sensi dell'art. 1, comma 668 della L. 147/2013: controprestazione del servizio rifiuti avente natura patrimoniale (non tributaria), volontariamente istituita dalle autorità comunali che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale: è specificatamente diretta a garantire l'effettiva commisurazione tra la tariffa richiesta a ciascuna utenza e il servizio in concreto ad essa offerto e/o da essa usufruito. Per la tariffa rifiuti di natura patrimoniale l'applicazione dei sistemi di misurazione previsti dal DM 20 aprile 2017 è **OBBLIGATORIA**.

Figura 1. Schema riassuntivo dei possibili regimi di prelievo per la copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani.

Le Opzioni sono tutte alternative tra di loro



https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4584_91d28fcadb334c18b6a2ecfac38e326e
PAG 188

REGIME DI PRELIEVO APPLICATO

TARI TRIBUTATO PRESUNTIVA (Metodo ordinario Art. 1, comma 652 legge 147/2013)

TARI TRIBUTATO PRESUNTIVA (Metodo normalizzato Art. 1, comma 651 legge 147/2013)

TARI TRIBUTATO PUNTUALE (Art. 1, comma 651 legge 147/2013)

TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA (Art. 1, comma 668 legge 147/2013)

MODALITA' DI RACCOLTA IN CASO DI APPLICAZIONE DI METODI DI RACCOLTA PUNTUALI.

Indicare, in caso di applicazione del sistema di tariffazione puntuale, la modalità di raccolta adottata tra quelle di seguito indicate. Selezionare la voce "altro" se la modalità di raccolta adottata non rientra in nessuna fra quelle descritte.

pag. 69

- A.1 Sistema con cartellini dotati di codici a barre;
- A.2 Contenitori riutilizzabili dotati di transponder;
- A.3 Sacchi a perdere dotati di transponder UHF;
- A.4. Identificazione con pesatura;
- A.5 Sacco prepagato;
- A.6. Sacco pagato in fattura;
- B) Modalità di raccolta puntuale nei contenitori di raccolta stradali e in punti di conferimento;
- C) Modalità di raccolta combinata (Es. A.2+B);
- D) Altro;

MODALITA' DI RACCOLTA IN CASO DI APPLICAZIONE DI METODI DI RACCOLTA PUNTUALI	
A.1 Sistema con cartellini dotati di codici a barre;	<input type="checkbox"/>
A.2 Contenitori riutilizzabili dotati di transponder;	<input type="checkbox"/>
A.3 Sacchi a perdere dotati di transponder UHF;	<input type="checkbox"/>
A.4. Identificazione con pesatura;	<input type="checkbox"/>
A.5 Sacco prepagato;	<input type="checkbox"/>
A.6. Sacco pagato in fattura;	<input type="checkbox"/>
B) Modalità di raccolta puntuale nei contenitori di raccolta stradali e in punti di conferimento;	<input type="checkbox"/>
C) Modalità di raccolta combinata (Es. 2.+B);	<input type="checkbox"/>
D)Altro	<input type="checkbox"/>

pag. 53

**Grazie per
l'attenzione**

Francesco Iacotucci

f.iacotucci@gmail.com

Scuola
iFEL

A cura di

Scuola IFEL

formazione@fondazioneifel.it

elearning.fondazioneifel.it

